



**DELIBERAZIONE N° VIII / 002398 Seduta del 27 APR. 2006**

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
DAVIDE BONI  
GIANPIETRO BORGHINI  
MASSIMO BUSCEMI  
ALESSANDRO CÈ

ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO  
ALBERTO GUGLIELMO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Anna Bonomo

Su proposta del Presidente **Roberto Formigoni** di concerto con l'Assessore

alla Sanità Alessandro Cè

*Oggetto* DETERMINAZIONI INERENTI LA TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DELL'I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 2 DEL D.LGS.288/03.

*I Dirigenti*

Luciano Bresciani – UO Programmazione e sviluppo piani

*Il Direttore Generale*

Luca Dai notti

Carlo Lucchina

*Il Segretario Generale*

Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 24 pagine  
di cui 16 pagine di allegati,  
parte integrante.



**VISTI:**

- l'art. 117, 2° comma, lettera m), Cost., che indica, tra le materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”;
- l'art. 117, 3° comma, Cost., che annovera, tra le materie di legislazione corrente, la “tutela della salute”;
- il d.lgs. 502/92 e s.m.i.;
- la l.r. n. 31/97 e s.m.i. “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;
- l'art. 42 della legge n. 3/03 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** altresì il d.lgs 16 ottobre 2003, n. 288 recante “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16.1.2003, n. 3” ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 2 recante “Trasformazione degli Istituti in Fondazioni” e art. 3 recante “Statuti delle Fondazioni” con il quale sono indicate le modalità di approvazione dello Statuto degli IRCCS trasformati, nonché i principali contenuti dello statuto stesso;
- artt. 13 e 14 recanti, rispettivamente, “Riconoscimento” e “Procedimento per il riconoscimento”;

**PRESO ATTO** che la Corte Costituzionale con sentenza n. 270/2005 si è pronunciata circa il ricorso di legittimità Costituzionale degli articoli 42 e 43 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni) del d.lgs 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 4 comma 236 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, promossi con due ricorsi dalla Regione Siciliana, con un ricorso dalla Regione Veneto, con tre ricorsi dalla Regione Emilia Romagna e con due ricorsi dalle Regione Marche;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n. VII/16977 del 31.3.2004 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla conferma del riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”, con la quale la Giunta Regionale ha riconosciuto la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza, in merito alla conferma del carattere scientifico, presentata dall'IRCCS di diritto pubblico Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano per la disciplina “Oncologia”, stabilendo inoltre che, per quanto attiene la tipologia ed i volumi delle attività di assistenza, gli stessi rientrano nella programmazione regionale a condizione che rispettino le regole di funzionamento del sistema sanitario regionale annualmente stabilite con apposito provvedimento;

**VISTA** la comunicazione del Ministero della Salute prot. DGRST.2/I.4.d.a.1.2/9-7771/9 del 22.7.2004 con la quale la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, a seguito della

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Luca Dainotti

1





sopra citata d.g.r. n. VII/16978/2004, ed in considerazione delle indicazioni contenute nell'art. 14, comma 2, d.lgs. 288/03, ha espresso giudizio positivo rispetto alla valutazione:

- della “qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature”;
- del “carattere di eccellenza del livello della prestazione e dell’attività sanitaria svolta negli ultimi tre anni”;
- dei “caratteri di eccellenza delle attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio relativamente alla disciplina assegnata”;
- alla “dimostrata capacità di inserirsi in rete con istituti di ricerca della stessa area di riferimento e collaborazione con alteri enti pubblici e privati indipendenti”;

**CONSIDERATO** che la comunicazione di cui al punto precedente rappresenta inoltre che è necessario - al fine di ottenere il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni (ai sensi dall’art. 14 del d.lgs. 288/03) ed il successivo riconoscimento scientifico con decreto del Ministero della Salute – che Regione Lombardia faccia conoscere le proprie decisioni in merito a:

- trasformazione dell’Istituto in Fondazione;
  - approvazione del piano di rientro con la definizione dell’onere dei debiti pregressi
- quali punti condizionanti la conferma del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n. VII/18977 dell’8.10.2004 recante “Preso d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l’Assessore Borsani, avente ad oggetto: <Riordino degli IRCCS (d.lgs. 288/03)>”, nella quale è evidenziato che, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs 288/03, “gli uffici competenti hanno completato le procedure di conferma del riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di istituti pubblici e privati fra cui:

- Policlinico “S. Matteo” di Pavia;
- Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano;
- Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano.

Questi possono essere trasformati in Fondazioni IRCCS di rilievo nazionale (.....). La trasformazione in Fondazione è disposta dal Ministero della Salute, con proprio decreto, su istanza della Regione, unitamente ad una proposta di testo statutario. E’ pregiudiziale, all’istanza della Regione, la presa in carico da parte dello Stato del finanziamento delle perdite pregresse degli IRCCS al 31.12.2004”;

**VISTA** l’Intesa sancita tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 23.3.2005 con la quale all’art. 6 “Obbligo di garantire l’equilibrio economico finanziario” è sancito che “(...) le Regioni si impegnano a rispettare l’obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento nelle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ...(.).”;

ATTI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Luca Dainotti





**CONSIDERATO** che la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", all'art.1, comma 279, prevede che "Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni";

**RITENUTO** pertanto che, in considerazione del DPCM in data ~~23.03.2005~~ <sup>27/04/06</sup> che approva i criteri di erogazione del concorso statale di cui alla sopra richiamata legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché dei contenuti della sopra citata Intesa del 23.3.2005, è da ritenersi superata la pregiudiziale espressa con d.g.r. n. VII/18977 dell'8.10.2004;

IL SEGRETARIO

**VISTA** la seguente corrispondenza:

- la nota prot. A1.2005.0094841 del 19.12.2005 a firma del Presidente della Regione Lombardia con cui è stata anticipata al Ministro della Salute la bozza di statuto della costituenda Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori, ai fini di una valutazione preliminare da parte dello stesso;
- la nota prot. D.G.R.S.T.II.I4.d.a.1.2/3 n. 691 del 31.1.2006 con cui il Ministro della Salute ha dato riscontro alla sopra citata nota del 19.12.2005;

**PRESO ATTO** della proposta di testo statutario della costituenda Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che sarà trasmessa unitamente al presente provvedimento al Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 288/03;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento:

1. **di approvare** - ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 288/03 - la proposta di testo statutario della costituenda Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano - allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** al Ministero della Salute - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d. lgs. n. 288/03 - il presente provvedimento corredato dalla relativa proposta di testo statutario

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI  
IL DIRETTORE GENERALE





**STATUTO**  
**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**

**Art. 1**

**Denominazione e Sede**

La Fondazione denominata "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori", con sede in Milano, Via Venezian n. 1, è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto nonché dall'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

**Art. 2**

**Missione e finalità**

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- Svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale;
- Elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- Fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
- Sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica;
- Assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione

IL DIRETTORE CENTRALE  
Luca Dainotti



economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;

- Svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti *no-profit*.

### **Art. 3**

#### **Strumenti**

La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può:

- a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
- c) acquisire da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003.



#### Art. 4

##### Attività e adempimenti

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di deliberazioni concernenti l'approvazione dei programmi annuali e/o pluriennali, i piani di sviluppo, i piani annuali di assunzione di personale, i provvedimenti di alienazione del patrimonio nonché le eventuali modifiche statutarie sono preventivamente trasmesse alla Regione Lombardia ai fini dell'espressione del parere di congruità relativo alla coerenza della deliberazione proposta con la programmazione regionale.

Il giudizio di coerenza è condizione necessaria per l'approvazione dell'atto.

La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali.

La Fondazione programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono definiti mediante accordi con la Regione Lombardia, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare, la presenza di attività di ricerca ed assistenza, l'eccellenza delle sue prestazioni, la risposta ai bisogni dell'utenza proveniente da altre Regioni.

La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a



decescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.

Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. L'attività di ricerca è prevalentemente traslazionale.

#### **Art. 5**

##### **Patrimonio e mezzi finanziari**

La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima e specificatamente:

- a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile trasferiti all'atto della costituzione dall'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ai sensi dell'articolo 42 della Legge n. 3/2003 e dell'articolo 2, terzo comma, del Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003 n. 288;
- a) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti, all'atto della costituzione della Fondazione o anche successivamente, dai Fondatori, dai Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di successione;
- b) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;
- c) dagli utili prodotti dall'attività svolta dagli Enti e Società costituiti e controllati dalla Fondazione, da destinare in via prioritaria alla ricerca e alla qualificazione del personale;
- d) dai corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie attività.

Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini



diversi.

In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli del Codice Civile, la Fondazione potrà, ove ne ricorrono i presupposti, attivare garanzie patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori.

## **Art. 6**

### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

I bilanci di previsione, bilanci di esercizio ed eventuali variazioni, sono trasmessi alla Regione Lombardia per la necessaria verifica della coerenza con l'equilibrio economico/finanziario di sistema.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Il Bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio medesimo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

DIRETTORE GENERALE  
Luca Dainotti



## **Art. 7**

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità di volta in volta ritenute più idonee. Essi si impegnano altresì a non svolgere in proprio attività che possano confliggere con gli interessi e le attività della Fondazione.

## **Art. 8**

### **Fondatori**

Sono Fondatori, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dell'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano sede effettiva dell'attività della Fondazione, nonché i soggetti rappresentativi degli interessi originari.

## **Art. 9**

### **Partecipanti**

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori.

Possono divenire Partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare



valore ideale o rilevanza sociale, senza conflitto di interesse con la Fondazione medesima.

Sia gli apporti patrimoniali che quelli patrimonialmente valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo economicamente rilevante e significativo in relazione al valore complessivo del patrimonio della Fondazione così come individuato ai sensi dell'articolo 5, secondo comma.

I Partecipanti, di comune accordo, potranno designare non più di un componente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **Recesso ed esclusione dei Partecipanti**

La qualità di Partecipanti viene meno per recesso da parte degli stessi.

Può essere disposta la esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo <sup>9</sup>~~10~~, per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica. Può essere altresì disposta l'esclusione ove venisse riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attività svolta al di fuori della Fondazione e le finalità e gli obiettivi di questa.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura a procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

CORRETTO  
DUFFICIO




#### **Art. 11**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;



- il Direttore Generale;
- il Direttore scientifico;
- il Collegio Sindacale.

## **Art. 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro della Salute, di uno dal Sindaco del Comune di Milano, e di uno dai soggetti Partecipanti e/o rappresentativi degli interessi originari secondo le previsioni di cui all'art. 9.

Ove non esistano soggetti Partecipanti la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia. In tal caso il componente decade al momento della nomina del rappresentante previsto dal precedente art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa, ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, l'ente che lo aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

## **Art. 13**

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo.

In particolare, esso ha il compito di:

- a) nominare, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro della Salute, il Presidente della Fondazione scelto tra i componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia, e il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, di cui ai successivi articoli 15 e 16 dello Statuto;
- b) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) adottare i Regolamenti della Fondazione;



- d) approvare, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il consuntivo ed il programma di attività e verificare l'attuazione di questo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4;
- e) controllare e monitorare costantemente che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
- f) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
- g) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- h) approvare, su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
- i) stipulare e rinnovare convenzioni con le Università, su proposta del Direttore Generale;
- j) stabilire il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
- k) approvare le modifiche statutarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in particolare quanto previsto dall'art.4 e/o 6 per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica della Regione Lombardia;
- n) costituire una commissione paritetica, coordinata dal Direttore Generale, fra la Fondazione e Università con lo scopo di valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune;
- o) attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dall'art.9.



## Art. 14

### Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri fondatori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio di Amministrazione allo scopo delegato dal Presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina su indicazione del Presidente della Regione Lombardia il Segretario che ha funzione di coordinamento delle attività tecnico – operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

E' richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e del Direttore Generale, per l'attribuzione della qualifica di Partecipante, per l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, la costituzione, lo scioglimento e le



modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società e per gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore a € 250.000 (duecentocinquantamila euro).

#### **Art. 15**

##### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro della Salute.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.


Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Consigliere di volta in volta da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori.

#### **Art. 16**

##### **Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia ed è scelto fra persone estranee al Consiglio stesso. Il Direttore Generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina.



Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione; egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e gestione del personale e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e la dotazione organica deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In via generale, il Direttore Generale risponde della attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.

Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e della attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, all'uopo da lui scelti. Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo deve avere una laurea in discipline economiche o giuridiche ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata



non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica. L'incarico cessa comunque al cessare di quello del Direttore Generale che li ha nominati.

Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Il Direttore Generale coordina le attività di gestione mediante il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

#### **Art. 17**

##### **Direttore Scientifico**

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione Lombardia.

Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione e gestisce il relativo *budget*, concordato annualmente con il Direttore Generale sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati alla Fondazione dal Ministero della Salute e da altri enti pubblici e privati per l'attività di ricerca.

Il Direttore Scientifico esprime altresì parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico.

Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata non inferiore e non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione in carica. L'incarico cessa con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello insediato all'atto del conferimento e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del Direttore Scientifico è commisurato a quello del Direttore Generale.

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto al Collegio di Direzione.

13  
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Luca Dainotti



## **Art. 18**

### **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore della Fondazione ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, due dal Presidente della Regione Lombardia e uno dal Sindaco del Comune di Milano. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta.

Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.

Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione. Esso in particolare:

- a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti dei revisori sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali.

## **Art. 19**

### **Comitato Tecnico Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da tre membri interni (medici dipendenti della Fondazione di provata e internazionalmente

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Luca Dainotti



riconosciuta competenza scientifica), da tre esperti esterni e da tre membri di nomina elettiva di cui 1 non medico.

I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato Tecnico-Scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti del Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione e, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere sanitario.

## **Art. 20**

### **Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni**

La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Lombardia, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ad essi succeduti con sede prevalente di attività in Lombardia. In assenza di questi il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con provvedimento del Ministro della Salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Presidente della Regione Lombardia, quando:

- a) risultano gravi irregolarità nella amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Di Cotti



- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

Con il decreto di scioglimento del Consiglio il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione, nomina un Commissario Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

#### **Art. 21**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

